

Codice A1817A

D.D. 14 aprile 2016, n. 841

Nulla osta ai soli fini idraulici per la manutenzione straordinaria di scogliera a lago e relativa riqualificazione dell'area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) sull'area censita al N.C.T. mapp.87 e 102 del Fg. 1. Richiedente: Sig.ra Galli Patrizia in qualita' di proprietaria del Camping Orchidea S.a.S di Galli Patrizia & C..

In data 25/03/2016 con PEC protocollo n° 870 (prot. di ricevimento n. 14809/A1817A del 31/03/2016) la Sig.^{ra} GALLI PATRIZIA in qualità di proprietaria del Camping Orchidea S.a.S. di Galli Patrizia & C. ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Cusio e del Basso Verbano, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per la manutenzione straordinaria di scogliera a lago e relativa riqualificazione dell'area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) sull'area censita al N.C.T. mapp. 87 e 102 del Fg. 1.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. M. Galli in base ai quali è prevista la manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'occupazione di che trattasi.

L'intervento consiste nel rifacimento della scogliera attualmente esistente in massi irregolari, che risulta pericolosa per gli utilizzatori del campeggio, con una in massi ciclopici con sovrastante parapetto in legno di protezione oltre al rifacimento della rampa per l'accesso delle imbarcazioni con orientamento perpendicolare al lago e risagomatura dell'area.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo durante il quale sono state consegnate alcune tavole integrative che saranno anche trasmesse al SUAP del Cusio e del Basso Verbano e dall'esame degli atti progettuali la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché alla Sig.^{ra} GALLI PATRIZIA in qualità di proprietaria del Camping Orchidea S.a.S. di Galli Patrizia & C., possa essere rilasciata l'autorizzazione per la manutenzione straordinaria di scogliera a lago e relativa riqualificazione dell'area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) sull'area censita al N.C.T. mapp. 87 e 102 del Fg. 1.

L'intervento dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione (2 tavole integrative inerenti un catastale con l'area demaniale in concessione e un elaborato planimetrico di non variazione dell'attuale area in concessione, tavole 1 (01809870031-14032016-1204.024.PDF), 2 (parte 01809870031-14032016-1204.005.PDF) e 4 (parte 01809870031-14032016-1204.005.PDF)) che, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondosio;
- 3) la Sig.^{ra} GALLI PATRIZIA dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'eventuale rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione, restando a carico della stessa ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area alle strutture e alle persone in essa collocate prevedendo un opportuno piano di evacuazione;
- 4) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 6) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- 7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole